

AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI E DEGLI ALTRI FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE

Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” convertito con modificazioni nella Legge n. 101 del 12 luglio 2024 (G.U. n. 163 del 13 luglio 2024).

Con il Decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, così come convertito con modificazioni nella Legge n. 101 del 12 luglio 2024, sono stati introdotti degli **interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’acquacoltura, determinatasi a seguito delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino**, ivi incluso l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, nonché al fine di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e dell’acquacoltura.

Nello specifico, in base alla suddetta norma, sono destinatari degli interventi in oggetto i seguenti soggetti:

- **le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023:**
 - hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 % rispetto all’anno precedente;ovvero
 - hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 % rispetto all’ anno precedente;
- **le cooperative agricole che nell'anno 2023:**
 - hanno subito una riduzione, pari almeno al 20 % delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente.

Tali soggetti, **previa presentazione di un'autocertificazione** (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che attesti la sussistenza della condizione di accesso al beneficio, **possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024.**

Possono beneficiare di tali misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto-legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le

eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

La scadenza delle garanzie rilasciate dal “Fondo di garanzia per le PMI” o da “ISMEA” è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Modalità di sospensione

La Banca concederà la sospensione della quota capitale della rata dei contratti di mutuo e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, qualora l'impresa:

- attesti mediante un'autocertificazione la presenza delle condizioni di accesso al beneficio previste dalla norma;
- non presenti esposizioni debitorie classificate come “esposizioni creditizie deteriorate” alla data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 16 maggio 2024).

La sospensione comporterà:

- lo slittamento della scadenza originaria del finanziamento, con determinazione della nuova data di scadenza (che corrisponderà, dunque, alla scadenza originaria prorogata per il periodo corrispondente a quello della sospensione) e l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità;
- per tutta la durata della sospensione dovranno essere comunque corrisposte, alle scadenze originarie, le rate di soli interessi calcolate, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità previste dal contratto.

La sospensione non comporterà:

- nuovi o maggiori oneri per le parti (quali, l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria);
- la modifica dei tassi/*spread* applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Restano ferme e valide tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato.

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.